
**FONDAZIONE
“DANTE CUSI”**

**VIA DANTE CUSI, 12
GAMBARA (BS)**

ONLUS

STATUTO

INDICE

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
- Art. 2. SCOPI E FINALITA'
- Art. 3. PATRIMONIO
- Art. 4. MEZZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE

- Art. 5. ORGANI
- Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI
- Art. 9. REVISORI

ESERCIZIO

- Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE
- Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI
- Art. 12. BILANCIO

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE
- Art. 14. RINVIO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione “Dante Cusi”, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione –ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia”- della IPAB “Ricovero Vecchi Dante Cusi”, fondata nel 1913 ed eretta Ente Morale con Regio Decreto del 20 marzo 1927.

La Fondazione “Dante Cusi”, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l’acronimo “Onlus” verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica non appena verrà conseguito effettivamente il relativo riconoscimento .

La Fondazione “Dante Cusi” ha sede in Gambara (Brescia) Via Dante Cusi n. 12; lo spostamento della sede nell’ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI E FINALITA’

Ispirandosi agli originari scopi, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, proponendosi in particolare di operare nei seguenti settori:

- socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;

- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire –con il sollievo delle famiglie- la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l’assistenza domiciliare integrata;
- punti prelievo, palestre attrezzate, poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitazione.

La Fondazione potrà inoltre svolgere –nei limiti di cui all’art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997- attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale.

Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti o Consorzi, Società ed Aziende aventi scopi complementari ai propri fini e che rivestono carattere ausiliario o di completamento rispetto ad esse.

La Fondazione si interdice dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla legge per le ONLUS.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3. PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito dall’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell’Ente per il conseguimento dei fini istituzionali. L’ ammontare del patrimonio ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono sono stati determinati ed approvati dal Collegio Commissariale con la deliberazione n. 18 del 13/10/2003.

E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile.

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Sono organi della Fondazione.

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- La Consulta degli Esperti e dei Benefattori;

- i Revisori, quando prescritti.

Le cariche sono elettive, ad eccezione di quella di Membro della Consulta degli Esperti e dei Benefattori che per gli ex amministratori è di diritto e perpetua, ed hanno durata rispettivamente di 5 anni -a decorrere dalla data di insediamento- per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, mentre l'Organo di revisione dura in carica un triennio dalla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed i Revisori possono essere sempre riconfermati.

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 6 Membri di cui:

- 1 Consigliere di diritto, in persona del Parroco *pro-tempore* - o suo Delegato permanente -della Parrocchia di Gambara, in considerazione della volontà espressa nell'originario Statuto di Fondazione dell'Ente Morale,
- 2 Consiglieri, designati -quale personificazione della Comunità Gambarese- dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Gambara, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza.

Tali designazioni, così come -eventualmente- quella di Membro del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 9, non presuppongono né postulano alcuna forma di controllo, dominio, vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione;

- 3 Consiglieri, designati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori, anche tra i propri membri, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza, scelti tra persone rappresentative del volontariato, della realtà economica, imprenditoriale o professionale gambarese, la cui autocandidatura o segnalazione, fatta da Enti o Associazioni, sia stata fatta giungere presso la Fondazione entro le ore 12.00 del giorno precedente l'Adunanza della Consulta per la designazione dei componenti del Consiglio d'Amministrazione.

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi :

- mancata presenza ad almeno i 2/3 delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'arco di un esercizio di bilancio;
- sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile
- grave violazione delle norme statutarie;
- atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio, entro il termine di 3 mesi, rispettivamente il Sindaco, il Parroco (nel caso del suo delegato) o la Consulta degli Esperti e dei Benefattori provvederà -in base ai medesimi criteri di nomina- alla sostituzione; qualora venga meno il Parroco di Gambara e la Parrocchia rimanga vacante, il sostituto sarà nominato dall'Ordinario Diocesano di Brescia.

I nuovi Membri così nominati scadranno insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria; in particolare:

- delibera i Programmi della Fondazione
- stabilisce le rette da applicare agli ospiti
- delibera la contrazione di mutui
- approva il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Consuntivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- provvede alla nomina del Presidente;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri regolamenti della Fondazione;

- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettategli per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera modifiche od integrazioni statutarie;
- stabilisce il criterio di ammissione dei Benefattori alla relativa Consulta e, a proprio insindacabile giudizio, ne delibera o meno l'ammissione;
- con proprio provvedimento, provvede alla nomina del Segretario Direttore e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico nel rispetto della normativa e dei contratti vigenti.
- conferisce incarichi professionali di qualunque tipo e natura
- delibera in merito alla proposizione di azioni giudiziarie, la resistenza alle stesse e la loro eventuale transazione

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 6, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno tre giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore e firmati dal presidente, dal Segretario stesso e da tutti i membri presenti .

Ogni eventuale emolumento agli organi amministrativi e di controllo soggiace ai limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge fra i Membri nominati dal Sindaco del Comune di Gambara a maggioranza assoluta, il Presidente, il quale è irrevocabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Consigliere più anziano d'età nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta in caso di urgenza i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Direttore o a dipendenti della Fondazione stessa.

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è composta da:

- i Membri del Consiglio d'Amministrazione uscente nonché dai membri dei precedenti Consigli di Amministrazione della Fondazione, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso;
- le Persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione nel periodo corrispondente al mandato che precede la nuova elezione e sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione, inizialmente individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad €. 2.500,00. La permanenza di tali benefattori nella Consulta si estingue con la scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale hanno contribuito ad eleggere i membri.

L'ammissione dei benefattori alla Consulta è deliberata con giudizio insindacabile del Consiglio d' Amministrazione della Fondazione.

La Consulta degli Esperti e dei Benefattori è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, i 3 Consiglieri di sua spettanza;
- ogni triennio per nominare, se previsto, a maggioranza dei presenti, i membri dell'Organo di Revisione di sua spettanza;
- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza venuti meno;

Qualora debba provvedere alla nomina di Revisori e di membri del Consiglio d'Amministrazione scelti anche al di fuori del proprio seno la Consulta, a mezzo del suo Presidente, pubblica almeno dieci giorni prima dell'adunanza prevista, apposito bando, cui deve essere data adeguata pubblicità, indicante la nomina di cui trattasi e le modalità di presentazione delle candidature o segnalazioni.

Art. 9. REVISORI

Quando prescritto, l'Organo di Revisione potrà essere composto da uno o tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Consulta degli Esperti e dei Benefattori fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabile.

Nel caso il Collegio sia composto da tre membri, uno di questi sarà nominato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Gambara.

La Consulta, all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

L'Organo di revisione partecipa, quando espressamente richiesto, alle riunioni del Consiglio, controlla l'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza delle norme di legge provvedendo al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali secondo l'art. 2403 del Codice Civile.

ESERCIZIO

Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai successivi art. 11 e 12.

Il Segretario Direttore, quando nominato, assume altresì le funzioni e la qualifica di capo e datore di lavoro del personale della Fondazione.

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore è regolato da Contratto di diritto privato , rinnovabile .

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Il Segretario Direttore è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile. Le scritture contabili dovranno evidenziare con chiarezza le operazioni di gestione della Fondazione e permettere la redazione del Bilancio d'esercizio.

Art.12. BILANCIO

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al Principio del pareggio di bilancio.

La Fondazione si interdice la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Qualora si verificano situazioni impreviste tali da non consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio, il Consiglio di Amministrazione disporrà le conseguenti variazioni indicando le modalità di copertura della

perdita; provvederà altresì ad informarne l'Autorità di Controllo quando prescritto.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera E, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, per la realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2491 del Codice Civile ed alla relazione dell'organo di revisione – in quanto istituito – è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'approvazione del bilancio può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

Entro il mese di Novembre viene predisposto un Conto Economico di Previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 14. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus.